



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO E DI LAUREA

*Emanato con Decreto 28 novembre, n. 1149
Entrata in vigore il 17 dicembre 2014*



UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9334 – Fax +39 031 238 3228

Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I

Uff. 1.020

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì,

Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



Art. 1 - Oggetto

Il Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di premi di studio e di laurea a favore di studenti e laureati dell'Università degli Studi dell'Insubria particolarmente meritevoli.

Art. 2 - Istituzione

1. I premi di studio e di laurea sono istituiti:
 - a. dal Rettore, se finanziati con fondi di Ateneo o provenienti da elargizioni di soggetti esterni destinati alla generalità degli studenti, previa deliberazione del Senato Accademico;
 - b. dal Direttore della Struttura didattica competente (Dipartimento o Scuola) , se finanziati con fondi provenienti da elargizione di soggetti esterni espressamente destinati a studenti di specifici corsi di laurea, previa deliberazione del Consiglio della Struttura didattica.

Art. 3 - Modalità di selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati avviene sulla base di specifico Bando di concorso, pubblicato dallo stesso soggetto che ha istituito il premio: tutti i bandi devono essere pubblicizzati sul sito di Ateneo, nella sezione Diritto allo Studio per non meno di 30 giorni
2. Il Bando viene predisposto tenendo conto della volontà del soggetto elargitore e deve contenere:
 - a. tipologia del premio e requisiti minimi per la candidatura;
 - b. denominazione dell'elargitore, se su fondi esterni;
 - c. termini e modalità di presentazione delle domande ed eventuale documentazione richiesta ai candidati;
 - d. criteri per la formulazione della graduatoria di merito.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è normalmente costituita da tre componenti: due in rappresentanza dell'Università e uno designato dal soggetto elargitore del premio.
2. La Commissione è nominata dallo stesso soggetto che ha istituito il premio.
3. La Commissione giudicatrice, applicando i criteri per la valutazione fissati dal Bando, formula la graduatoria dei candidati e designa il vincitore. In caso di parità, l'importo del premio può essere diviso in parti uguali tra più vincitori.
4. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 5 - Conferimento

1. Il premio è conferito con Decreto Rettorale o con Decreto del Direttore della Struttura didattica competente al vincitore designato dalla Commissione giudicatrice. Il vincitore dovrà espressamente dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Università.
2. In caso di rinuncia del vincitore, il premio sarà conferito al candidato utilmente collocato in graduatoria.